

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3396

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TUZI, CASA, MELICCHIO

Disciplina del tirocinio curricolare nell'ambito dei corsi di studio

Presentata il 6 dicembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — In una società che attribuisce una minore rilevanza ai giovani, alle loro esigenze e al loro futuro, è essenziale fornire agli stessi un'occasione per capire cosa si vuole fare nella vita. Il tirocinio è un'occasione formativa unica per consentire ai giovani di sviluppare competenze e di acquisire consapevolezza di sé.

L'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, introduce nell'ordinamento italiano i tirocini formativi e di orientamento, ovvero tirocini pratici e *stages*, al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro per i soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico.

I principi e i criteri che disciplinano l'attuazione della suddetta legge sono stati stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 2008, n. 142.

Tuttavia, pur individuando e definendo le modalità di svolgimento del tirocinio, gli enti coinvolti, i soggetti ospitanti, le convenzioni, il progetto formativo, le tutele del tirocinante, le finalità, i limiti temporali e quantitativi, nella legge e nel decreto ministeriale non è stata operata una distinzione netta tra il tirocinio curricolare e il tirocinio extracurricolare.

Se la *ratio* che sottende la scelta di non differenziare le due tipologie di tirocinio poteva apparire fondata oltre venti anni fa, all'epoca dell'emanazione del citato decreto ministeriale che ne ha regolato la disciplina, oggi essa non risulta più attuale posto che la finalità del tirocinio curricolare concerne la formazione, mentre il tirocinio extracurricolare è volto all'inserimento lavorativo e a favorire l'occupabilità del soggetto.

Per quanto concerne il tirocinio curricolare si pone, quindi, l'esigenza di proce-

dere all'aggiornamento della disciplina vigente; tale necessità non sussiste, invece, per la disciplina del tirocinio extracurricolare che la legge 26 giugno 2012, n. 92, ha rimesso a un accordo per la definizione delle linee-guida condivise in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Sul medesimo tema, inoltre, è intervenuta più volte la Corte costituzionale che ha riconosciuto la competenza esclusiva delle regioni in materia di formazione professionale, consentendo a ciascuna regione di disciplinare il tirocinio extracurricolare in conformità con le «Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento» adottate con accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 25 maggio 2017, e di aggiornare la relativa disciplina, a differenza di quanto è accaduto con il tirocinio curricolare.

Un'ulteriore motivazione su cui si fonda la presente proposta di legge sui tirocini curricolari concerne l'obbligo di comunicazione al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro introdotto dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Con nota del 14 febbraio 2007 (prot. n. 13/segr./0004746) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha ritenuto di escludere l'obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da università, da istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici, da istituzioni scolastiche che rilasciano titoli di studio aventi valore legale o da centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia.

Al contrario, per i datori di lavoro è stato mantenuto l'obbligo di comunicare le assunzioni, le cessazioni, le trasformazioni, le proroghe, le variazioni e le rettifiche dei rapporti di lavoro e dei tirocini extracurricolari.

La decisione di escludere il tirocinio curricolare ha determinato l'assenza di controllo e di monitoraggio sui tirocini promossi e, conseguentemente, una carenza di informazioni utili per la predisposizione di rapporti statistici sui medesimi tirocini.

Con la presente proposta di legge si intende procedere alla definizione di una disciplina univoca del tirocinio curricolare, che consiste in un'esperienza formativo-professionale da svolgere durante il corso di studi, differenziandola dalla disciplina del tirocinio extracurricolare. Allo scopo si introducono tre diverse tipologie di tirocinio curricolare: con o senza acquisizione di crediti formativi e per la preparazione della tesi, disciplinandone le rispettive caratteristiche.

Inoltre, con la medesima proposta di legge sono definiti gli elementi minimi obbligatori che devono essere contenuti sia nella convenzione sia nel piano formativo individuale, che sono fondamentali per garantire l'uniformità nel territorio nazionale.

Al soggetto che svolge un tirocinio curricolare, con o senza acquisizione di crediti formativi, è altresì garantito un rimborso spese minimo di 300 euro.

Per tutte le tipologie di tirocinio, in ogni caso, è previsto un rimborso delle spese occorrenti per gli spostamenti necessari a raggiungere la sede o le sedi di svolgimento del tirocinio.

Per evitare che il datore di lavoro sia disincentivato dall'accogliere nuovi tirocinanti a causa dell'obbligo di corrispondere un rimborso e ai fini della copertura dei relativi oneri, si prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione pari a 360 milioni di euro, ulteriormente incrementato dalle donazioni del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Affinché il tirocinio sia effettivamente formativo si prevede che presso il medesimo soggetto ospitante sia attivabile un numero limitato di tirocini, corrispondente a un tirocinante ogni cinque dipendenti. Nel caso di tirocinio finalizzato alla preparazione della tesi, tenuto conto della natura prevalentemente accademica, tale limite può essere derogato. Viene, inoltre,

previsto un rapporto massimo di due tirocinanti per ciascun *tutor* individuato dal soggetto ospitante.

Per sopperire all'assenza di controllo e alla carenza di informazioni concernenti i tirocini curricolari, oltre all'introduzione di un obbligo di comunicazione a carico del soggetto ospitante, viene istituito un sistema di monitoraggio e di valutazione da parte del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato alla predisposizione di un rapporto annuale.

Viene altresì istituito un fondo di 15 milioni di euro per premiare i progetti di tirocinio meritevoli destinato agli studenti che hanno attivato un tirocinio curricolare finalizzato alla preparazione della tesi e che sono in possesso di requisiti stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro dell'università e della ricerca. I beneficiari potranno usufruire di una borsa di studio per l'acquisto di corsi di formazione o di master *post lauream* in ambiti disciplinari coerenti con il tirocinio svolto. La borsa di studio comprende anche la copertura dell'indennità per lo svolgimento del tirocinio curricolare, attivabile dall'ente erogatore del corso di formazione o di master.

La tesi dovrebbe rispecchiare gli interessi dello studente, anche nella prospettiva di una futura occupazione lavorativa.

Infine, per agevolare i neodiplomati e i neolaureati che hanno conseguito il titolo durante il periodo pandemico, dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021, si prevede che il termine di dodici mesi entro il quale è possibile attivare i tirocini formativi e di orientamento non curricolari si applica a decorrere dal 31 dicembre 2021.

La presente proposta di legge si compone di quattordici articoli.

L'articolo 1 introduce disposizioni di rango legislativo recanti la disciplina del tirocinio curricolare, compresi le finalità, le tipologie e le modalità di svolgimento in presenza o da remoto del tirocinio.

L'articolo 2 individua i soggetti promotori e i soggetti ospitanti del tirocinio curricolare, specificando, inoltre, le funzioni e il ruolo del *tutor* incaricato dal soggetto

promotore e dal soggetto ospitante, nonché i diritti e gli obblighi di quest'ultimo.

L'articolo 3 disciplina i contenuti della convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, prevedendone la possibile integrazione in una fase successiva alla stipulazione.

L'articolo 4 reca la definizione e gli elementi minimi obbligatori del progetto formativo individuale e ne stabilisce l'obbligo di comunicazione obbligatoria.

L'articolo 5 prevede il rimborso delle spese per il trasporto per tutte le tipologie di tirocinio e la corresponsione di un rimborso spese minimo limitatamente ai tirocini curricolari con o senza acquisizione di crediti formativi. È sempre consentito al soggetto ospitante integrare con somme aggiuntive il rimborso spese dovuto.

Per la copertura degli oneri per il rimborso spese a carico dei soggetti ospitanti, l'articolo 6 istituisce un fondo con una dotazione pari a 360 milioni di euro al cui finanziamento concorre la destinazione, in base alla scelta del contribuente, della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

L'articolo 7 disciplina la durata dei tirocini curricolari in base alla tipologia degli stessi e alle caratteristiche individuali dei tirocinanti.

L'articolo 8 prevede il numero massimo di tirocini attivabili in base al numero di dipendenti del soggetto ospitante, derogabile nel caso di tirocini curricolari finalizzati alla preparazione della tesi, e specifica il limite di tirocinanti che il *tutor* individuato dal soggetto ospitante può seguire in modo contestuale.

L'articolo 9 prevede la copertura assicurativa obbligatoria per gli infortuni occorsi nel luogo di lavoro, nei luoghi esterni all'azienda per attività connesse al tirocinio e durante il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro. Inoltre, si riconosce al soggetto promotore e al soggetto ospitante la facoltà di definire a chi spetta l'onere assicurativo a favore del tirocinante.

L'articolo 10 disciplina le ipotesi di sospensione temporanea del tirocinio, prevedendo la notifica al soggetto promotore e il necessario aggiornamento del piano forma-

tivo individuale e dell'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 11 stabilisce specifici divieti a carico del soggetto ospitante e le relative sanzioni.

L'articolo 12 attribuisce al Ministero dell'università e della ricerca, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il compito di monitorare il regolare svolgimento dei tirocini ai fini della redazione, sulla base dei risultati dell'attività di monitoraggio e dei dati forniti dai soggetti ospitanti, di un rapporto annuale sui tirocini curricolari.

L'articolo 13 istituisce presso il Ministero dell'università e della ricerca un fondo per il finanziamento di borse di studio per progetti meritevoli, demandando a un apposito decreto ministeriale la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione.

L'articolo 14, infine, prevede che il limite di dodici mesi per l'attivazione dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari si applichi a partire dal 31 dicembre 2021 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione del tirocinio curricolare)

1. Il tirocinio curricolare è un'esperienza formativo-professionale che si svolge durante il corso di studi.

2. Il tirocinio curricolare persegue le seguenti finalità:

a) integrazione e completamento della formazione teorica con un'esperienza di lavoro in settori disciplinari coerenti con il corso di studi;

b) specializzazione in un determinato settore disciplinare al fine di redigere un elaborato finale;

c) conoscenza del mondo del lavoro e orientamento del tirocinante in merito alle scelte formative e professionali future;

d) applicazione pratica delle conoscenze teoriche;

e) acquisizione di competenze professionali e sviluppo di abilità trasversali.

3. Sono ammesse le seguenti tipologie di tirocinio curricolare:

a) tirocinio curricolare destinato all'acquisizione di crediti formativi per il completamento del piano di studi;

b) tirocinio curricolare destinato alla preparazione della tesi finale sulla base di un progetto concordato con il relatore;

c) tirocinio curricolare non destinato all'acquisizione di crediti formativi.

4. Il tirocinio può essere svolto in presenza, da remoto o in modalità combinata. La modalità di svolgimento del tirocinio è concordata tra il tirocinante e il soggetto ospitante ed è riportata nel progetto formativo individuale di cui all'articolo 4.

Art. 2.

(*Soggetti promotori, soggetti ospitanti e tutor*)

1. I soggetti promotori dei tirocini curriculari possono essere: le università statali e non statali, gli istituti di formazione registrati che erogano corsi di *master* e di dottorato, le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), gli istituti che erogano corsi di formazione post-diploma e i centri di formazione professionale operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competente nel territorio.

2. Il soggetto ospitante può essere: un'impresa, un'associazione, una fondazione, un soggetto pubblico, una società *in-house*, una società partecipata, un'associazione tra professionisti, nonché ciascun datore di lavoro dotato di personalità giuridica.

3. Il tirocinio può essere svolto da studenti iscritti a corsi universitari, di *master* o di dottorato di ricerca o da studenti iscritti a corsi di formazione post-diploma o erogati da centri di formazione professionale che non abbiano ancora conseguito il titolo di studio.

4. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante individuano un soggetto, denominato *tutor*, incaricato, rispettivamente, di svolgere la funzione di responsabile didattico-organizzativo e di provvedere alla supervisione e alla formazione del tirocinante.

5. Il *tutor* individuato dal soggetto ospitante opera stabilmente nell'organico del medesimo soggetto ospitante; ha le competenze e l'esperienza necessarie per la formazione del tirocinante e per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio curricolare; è responsabile del contenuto formativo del tirocinio e dell'assistenza al tirocinante nella fase di inserimento e per la durata del tirocinio; è sempre reperibile nel luogo di lavoro in cui è svolto il tirocinio.

6. Al *tutor* individuato dal soggetto ospitante sono riconosciuti permessi retribuiti ed è corrisposta un'indennità di tutoraggio il cui ammontare è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

Art. 3.

(Convenzione per l'attivazione del tirocinio curricolare)

1. Il tirocinio curricolare è attivato tramite la stipulazione di una convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante che ne regola i rapporti.

2. La convenzione deve contenere le disposizioni generali concernenti il tirocinio curricolare, il progetto formativo individuale di cui all'articolo 4 e le sanzioni per le relative violazioni, i diritti e i doveri del soggetto promotore e del soggetto ospitante, l'assicurazione del tirocinante presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e l'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, nonché le disposizioni concernenti il rimborso delle spese. La convenzione deve, altresì, indicare il termine di durata, le sanzioni e le clausole per il recesso.

3. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante possono integrare il contenuto della convenzione, fermi restando gli elementi di cui al comma 2.

Art. 4.

(Progetto formativo individuale)

1. Il *tutor* individuato dal soggetto promotore redige il progetto formativo individuale con il coinvolgimento del *tutor* individuato dal soggetto ospitante. Il progetto formativo individuale definisce gli obiettivi e il percorso formativo che il tirocinante realizza presso il soggetto ospitante.

2. Il progetto formativo individuale deve contenere i seguenti elementi:

a) le finalità del tirocinio curricolare, in coerenza con il corso di studi del tirocinante;

b) le mansioni specificamente assegnate al tirocinante;

c) le modalità di svolgimento del tirocinio curricolare;

d) l'eventuale rimborso delle spese;

e) i dati identificativi del soggetto promotore e del soggetto ospitante;

f) i dati identificativi, i diritti e i doveri del tirocinante, del *tutor* individuato dal soggetto promotore e del *tutor* individuato dal soggetto ospitante, nonché gli estremi del contratto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. Il piano formativo individuale è soggetto all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di mancata comunicazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.

Art. 5.

(Rimborso spese)

1. Per i tirocini di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *a)* e *c)*, è previsto un rimborso di spese, non equiparato ai fini fiscali ai redditi da lavoro, pari a 300 euro al mese.

2. Per i tirocini di cui all'articolo 1, comma 3, è riconosciuto il rimborso delle spese occorrenti per sostenere i costi degli spostamenti necessari a raggiungere la sede o le sedi in cui viene svolto il tirocinio.

3. Il soggetto ospitante può riconoscere, altresì, un rimborso di spese aggiuntivo.

4. In caso di mancata corresponsione del rimborso delle spese di cui al comma 1, al soggetto promotore si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro.

Art. 6.

(Fondo per il finanziamento dei rimborsi spese dei tirocini curricolari)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito il « Fondo per il finanziamento dei rimborsi

spese dei tirocini curricolari », con una dotazione iniziale di euro 360.000.000 che costituisce limite di spesa.

2. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) finanziamento del Fondo per il finanziamento dei rimborsi spese dei tirocini curricolari ».

3. In caso di mancato completamento o di rinuncia all'attivazione del tirocinio, le risorse impegnate per la corresponsione del rimborso spese al tirocinante e non utilizzate sono rese disponibili per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1.

Art. 7.

(Durata del tirocinio curricolare)

1. Il tirocinio curricolare di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *a*) e *c*), ha una durata massima di sei mesi; il tirocinio curricolare di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), ha una durata massima di dodici mesi.

2. Il tirocinio di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a*), può essere prorogato presso il medesimo soggetto ospitante per un periodo massimo di sei mesi e si configura come tirocinio di cui alla lettera *c*) del citato comma 3 dell'articolo 1.

3. La durata massima del tirocinio è di dodici mesi per le persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e di ventiquattro mesi per i soggetti portatori di *handicap*.

Art. 8.

(Numero massimo di tirocini attivabili)

1. Il soggetto ospitante di cui all'articolo 2, comma 2, può attivare un numero massimo di tirocini pari a uno ogni cinque dipendenti. Il rapporto di cui al primo periodo è arrotondato all'unità superiore nel caso in cui il decimale sia eguale o superiore a 0,5, fermo restando il limite di cui al comma 3.

2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), il numero massimo di tirocini attivabili è elevato di un'unità, fermo restando il limite di cui al comma 3.

3. Ciascun *tutor* individuato dal soggetto ospitante può effettuare la supervisione, in modo contestuale, di un numero massimo di tirocinanti pari a due.

Art. 9.

(Assicurazione)

1. Il tirocinante è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi. L'assicurazione copre le eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda che siano coerenti con gli obiettivi del tirocinio nonché il tragitto dall'abitazione al luogo di lavoro.

2. Gli oneri previsti dai contratti di assicurazione del tirocinante di cui al comma 1 sono a carico del soggetto promotore o del soggetto ospitante sulla base dell'accordo intercorrente tra gli stessi.

Art. 10.

(Sospensione del tirocinio)

1. Il tirocinio può essere temporaneamente sospeso, su richiesta del tirocinante, per motivi di infortunio, di malattia o di gravidanza o per altri giustificabili motivi che comportino un'assenza del tirocinante dal luogo di lavoro per un periodo superiore a quindici giorni. La sospensione deve essere notificata tempestivamente al soggetto promotore del tirocinio per consentire l'aggiornamento del termine di durata del tirocinio previsto nel piano formativo individuale di cui all'articolo 4 nonché l'estensione della copertura assicurativa di cui all'articolo 9.

Art. 11.

(Divieti e sanzione)

1. Il tirocinante non può essere adibito allo svolgimento di mansioni spettanti ai

lavoratori subordinati che risultino assenti dal lavoro.

2. Il tirocinio non può essere svolto nei giorni festivi e nelle ore notturne.

3. In caso di attivazione e di svolgimento del tirocinio in violazione delle disposizioni della presente legge o secondo modalità non coerenti con gli obiettivi del tirocinio medesimo, al soggetto ospitante è preclusa la possibilità di attivare tirocini per i dodici mesi successivi alla data di accertamento della violazione.

Art. 12.

(Monitoraggio e valutazione)

1. Il Ministero dell'università e della ricerca, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha il compito di effettuare un monitoraggio dei tirocini curricolari al fine di accertare il regolare svolgimento dei tirocini medesimi.

2. I Ministeri di cui al comma 1 predispongono un questionario di valutazione dell'attività di tirocinio svolta che deve essere sottoposto dal soggetto promotore al tirocinante e al soggetto ospitante al termine del tirocinio.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca pubblica annualmente un rapporto sui tirocini curricolari sulla base dei dati raccolti nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui al comma 1, dei risultati del questionario di cui al comma 2 e dei dati forniti obbligatoriamente dai soggetti ospitanti.

Art. 13.

(Borse di studio per i progetti di tirocinio meritevoli)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro, finalizzato all'erogazione di borse di studio, non assimilabili a redditi da lavoro dipendente, a favore dei soggetti che presentino progetti di tirocinio per la preparazione della tesi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), ritenuti meritevoli

secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 6.

2. Al completamento del tirocinio e al conseguimento del titolo di studio, al soggetto dichiarato vincitore è erogata la borsa di studio di cui al comma 1 per la copertura delle spese sostenute per l'acquisto di un corso di formazione o di master di livello universitario, fino a un massimo di 6.000 euro, e del rimborso spese previsto per lo svolgimento di un tirocinio curricolare promosso dal corso di formazione o di master di livello universitario, pari a 500 euro mensili per la durata massima di sei mesi.

3. Il corso di formazione o di *master* di livello universitario di cui al comma 2 deve essere attivato entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio, deve essere coerente con il settore disciplinare oggetto della tesi e del tirocinio di cui al comma 1 e deve garantire la possibilità di attivare un tirocinio curricolare.

4. Il Ministero dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento, può stabilire un'integrazione parziale o totale della borsa di studio di cui al comma 1 per la copertura dei costi di vitto, di alloggio e di trasporto a favore dei beneficiari che versino in condizioni socio-economiche svantaggiate.

5. Per i disabili beneficiari della borsa di studio di cui al comma 1 la somma prevista al comma 2 è aumentata fino a un massimo di 8.000 euro per la copertura delle spese di accompagnamento e di assistenza.

6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione della borsa di studio di cui al presente articolo.

Art. 14.

(Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, in materia di neodiplomati e neolaureati)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Per i neodiplomati e neolaureati che hanno conseguito il titolo di studio nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, il limite di dodici mesi di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 31 dicembre 2021 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0172260